Civile Ord. Sez. 5 Num. 28069 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 29/10/2026

TRIBUTI: avviso accertamento – motivazione apparente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25413/2025 R.G. proposto da:

CELLAMARO GERARDO, titolare di omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Stasi e Federica Caroprese del foro di Foggia, giusta procura speciale in atti

– ricorrente –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale *pro tempore,* rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente–

avverso la sentenza n. 3340/26/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata in data 6.11.2025, non notificata;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Clara Sali all'adunanza camerale del 13.10.2026;

FATTI DI CAUSA

1**.** In data 25 maggio 2016 i militari della Guardia di Finanza eseguivano un accesso presso la sede della ditta individuale di Cellamaro Gerardo (esercente l'attività di fornaio), al fine di iniziare una verifica fiscale avente ad oggetto il periodo dal 01 gennaio 2013 al 25 maggio 2016 (allegato n. 2 del ricorso di primo grado). Durante

l’accesso i militari sequestravano, tra gli altri documenti, cinque agende manoscritte. Al termine della verifica, veniva elevato apposito processo verbale di constatazione. Il 23 ottobre 2018 l’Agenzia delle entrate notificava l’avviso di accertamento n. TVK010102488/2018, per il periodo di imposta 2015 (allegato n. 1 del ricorso di primo grado), contestando presunti ricavi non dichiarati per euro 131.082,00.

2. La C.T.P. di Foggia accoglieva il ricorso limitatamente all’aliquota IVA (4%) ed al cumulo giuridico delle sanzioni e lo rigettava nel resto.

3. La CGT di secondo grado della Puglia rigettava gli appelli proposti dalle parti, confermando la sentenza di primo grado.

4. Cellamaro Gerardo propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del 13.10.2026, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ prioritario l’esame del quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992, assumendo che la Corte di secondo grado ha respinto i motivi del proprio appello incidentale, limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado.

 1.1. Il motivo è fondato.

 1.2. La riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).

1.3. Per quanto qui interessa, è stato altresì puntualizzato che deve considerarsi nulla la sentenza d'appello motivata *"per relationem*" a quella di primo grado, qualora la laconicità del percorso argomentativo svolto dal giudice superiore non consenta di appurare che alla condivisione della pronuncia impugnata egli sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 22022/2017, Cass. n. 14877/2020, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 2763/2023, Cass. n. 15978/2024).

1.4. Si legge nella sentenza impugnata: "*non si rilevano fondate ragioni per riformare la decisione che ha legittimamente statuito sia in ordine alle doglianze del ricorrente Cellamaro, che sostanzialmente sono state riproposte nel presente grado di giudizio con l'appello principale, e quindi esattamente considerate e valutate, sia in ordine ai motivi di appello incidentale, perché il Giudice di Prime cure ha esattamente applicato la aliquota IVA del 4 %, consona alla attività di panetteria svolta al Cellamaro, in virtù della L 43/91 art 75 2° comma (che richiama la L 580/67), sia sul calcolo delle sanzioni, per il che è stato correttamente applicato il cd" cumulo giuridico poliennale*".

1.5. Per come evidente, la Corte di secondo grado ha argomentato soltanto il rigetto dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

limitandosi, quanto all'appello principale del Cellamaro, a rinviare apoditticamente alla sentenza di primo grado.

2. I restanti cinque motivi, con i quali si denunzia: «*annullabilita' dell'avviso di accertamento perché' basato su ordine di accesso illegittimo per mancanza di motivazione – violazione articolo 52 dpr 633/1972 e articoli 7-bis e 12 legge 212/2000 – in relazione all'art. 360 n. 3 cpc.»* (primo motivo)*; «violazione art. 7-quinquies legge 212/2000 - in relazione all'art. 360 n. 3 cpc.»* (secondo motivo)*; «nullità dell'avviso di accertamento perché' basato su documentazione raccolta ed esaminata illecitamente in assoluta mancanza di potere – violazione articoli 7-ter e 7-quinquies legge 212 del 27/07/2000 – in relazione all'art. 360»* (terzo motivo)*; «omessa pronuncia – violazione art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc.»* (quinto motivo)*; «in via gradata, richiesta di applicazione delle sanzioni più miti di cui al d.lgs n. 87/2024 – questione di costituzionalità e richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, 3° comma, TFUE, dell'art. 5 d.lgs 87/22024»* (sesto motivo), restano assorbiti.

3. In conclusione, accolto il quarto motivo, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame dell'appello principale del Cellamaro, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame dell'appello di Cellamaro Gerardo, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.10.2026.

La Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Roberta Crucitti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale